

# IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI.

**IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELL'IMPOSTA – SCADENTE IL 17 GIUGNO 2013 – PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE LORO PERTINENZE NONCHE' PER LE ABITAZIONI ASSIMILATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E LE LORO PERTINENZE, E' SOSPESO FINO AL 16 SETTEMBRE 2013.**

## **Aliquote e detrazioni fissate dal Comune di Nave San Rocco** **Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28 marzo 2013.**

	Aliquota d'imposta	Quota riservata allo Stato	Quota riservata al Comune
Abitazione principale e relative pertinenze *	<b>0,55 %</b>		0,55 %
Altri immobili ad uso abitativo, o classificati nelle categorie catastali C2, C6 e C7.	<b>0,60 %</b>		0,60 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale, classificati rurali al catasto	<b>0,00 %</b>		0,00 %
Tutti gli altri fabbricati (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale D) ed aree fabbricabili	<b>0,76 %</b>		0,76 %
Fabbricati appartenenti al gruppo ctastale D	<b>0,76%</b>	0,76	

*\* si intendono pertinenze dell'abitazione esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili), C6 (autorimesse), C7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate.*

- Euro 200,00 (duecento)) la detrazione per le seguenti unità immobiliari abitative e per le relative pertinenze (come sopra specificate), da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:
  - immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
  - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati.
  - immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
  
- LA DETRAZIONE è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento).